**Sentenza n. 257 /2026**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**LA CORTE DEI CONTI**

**SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VENETO**

composta dai Magistrati:

| | | |
|---|---|---|
| Marta | **TONOLO** | Presidente |
| Roberto | **ANGIONI** | Giudice relatore |
| Elisa | **BORELLI** | Giudice |

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel giudizio di conto iscritto al **n. 32820** del registro di Segreteria avente ad oggetto il conto **n. 70073** depositato in data 15 marzo 2021 da PLURIMA s.p.a., in persona del procuratore speciale e Responsabile Affari Legali e Societari Marco Fantucci, nato ad Amelia (TR) il 30/07/1980 (C.F. FNTMRC80L30A262B), quale consegnatario di beni mobili dell'AULSS n. 6 Euganea per l'esercizio 2019 (1.5.2019/31.12.2019), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mario Di Carlo, Giuseppe Antonio Lo Monaco e Giulia Fabrizi (domicilio digitale eletto: mariodicarlo@namirialpec.it); con l'intervento dell'Azienda U.L.S.S. n. 6 Euganea, per il tramite del suo Direttore generale dott.ssa Patrizia Benini;

**Vista** la relazione **n. 87/2026** del 15.3.2026 del magistrato istruttore del conto;

**Visti** l'atto di costituzione dell'agente contabile depositato in data 6 luglio 2026, la memoria difensiva depositata in data 27 luglio 2026 e i documenti allegati;

**Visti** la memoria di intervento dell'Amministrazione depositata in data 23 luglio 2026 e gli atti ad essa allegati;

**Esaminati** gli atti di causa;

**Uditi**, nella pubblica udienza del 16 settembre 2026 - celebrata con l'assistenza del funzionario Marco Greggio e data per letta la relazione del giudice relatore, Cons. Roberto Angioni - l'Avv. Mario Di Carlo nell'interesse dell'agente contabile, le rappresentanti dell'Amministrazione dott.ssa Luisa Zambotto e Avv. Gessjca Pavasini, e il Pubblico Ministero, nella persona del Vice Procuratore Generale Francesca Dimita.

SVOLGIMENTO IN FATTO

**1.** Con relazione **n. 87/2025 del 15.3.2026,** il magistrato istruttore del conto **n. 70073** depositato in data 15 marzo 2021 da PLURIMA s.p.a., - avente ad oggetto la gestione del magazzino di beni di consumo n. 32 (materiali e prodotti per uso veterinario, altri beni e prodotti sanitari, materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere, supporti informatici e cancelleria, materiali per la manutenzione, altri beni e prodotti non sanitari, beni prodotti non sanitari da aziende sanitarie pubbliche della Regione) per il periodo 1 maggio/31 dicembre 2019 - dopo aver riassunto gli esiti dell'attività istruttoria compiuta, riferiva al Presidente di questa Sezione giurisdizionale quanto segue:

**a)** il conto in esame – sottoscritto dall'agente contabile in data 17.7.2020, reso su nodello conforme a legge e debitamente parificato – riportava la

seguente nota in riferimento ai consegnatari di beni: "*la categoria in questione è costituita solamente da consegnatari di beni gestiti a magazzino in quanto la programmazione degli acquisti dei beni mobili prevede la diretta assegnazione degli stessi ai centri di costo destinatari. Permangono dunque le tipologie di agenti contabili consegnatari di beni a magazzino, interni ed esterni, precisando che, la gestione del magazzino economale e del magazzino per la profilassi e i vaccini è stata esternalizzata, con la conseguenza di individuare agenti contabili esterni, mentre la gestione del magazzino farmaceutico risulta ancora gestita da personale dipendente, comportando la nomina di agenti contabili interni." Sono unitamente allegate le istruzioni operative.";*

**b)** non è stata depositata la relazione dell'organo di controllo interno;

**c)** il conto espone la consistenza di magazzino, iniziale e finale, nonché di carico e scarico in corso di esercizio, espressa in quantità e per categorie generali di prodotti corrispondenti alle voci dell'inventario, senza indicazione del relativo valore, circostanza che di per sé impedisce il raccordo con le scritture dell'ente, nonostante sia presente il provvedimento di parifica.

Inoltre, nonostante le quantità riportate quale carico iniziale per i singoli beni coincidano con quelle indicate a fine gestione nel conto 69759/2019, confrontando i dati di chiusura della gestione in oggetto con quelli di apertura di quella dell'esercizio successivo (conto n. 73982/2020 – Magazzino "32" Occhiobello (RO)) si notano i seguenti disallineamenti (da esaminarsi nell'esame del conto n. 73982): -"Materiali di guardaroba, di pulizia e convivenza in genere" (BA0330 – 40010202): Consistenza al

31/12/2019 - 257.017 Consistenza al 01/01/2020 – 256.428 (differenza di n. -589) -"Supporti informatici e di cancelleria" (BA0350 – 40010204) Consistenza al 31/12/2019 – 909.816 Consistenza al 01/01/2020 – 909.666 (differenza di n. -150);

**d)** un assorbente profilo di irregolarità del conto riguarda la sua inidoneità a rappresentare correttamente la gestione del consegnatario di beni, che deve essere resa a quantità e valore, conformemente al quadro normativo di riferimento di cui agli artt. 32, 33 e 194 del r.d. n. 827/1924, oltre che all' art. 23, comma 2, del D.P.R. n. 254/2002 (Regolamento concernente le gestioni dei consegnatari e dei cassieri delle amministrazioni dello Stato): in contrasto con tali disposizioni normative, infatti, il conto non risulta redatto a quantità e valore, ma solo a quantità;

**e)** il conto in esame è da ritenersi irregolare anche sotto altro profilo, perché la sua parificazione (in data 3 luglio 2020), la sua sottoscrizione (17 luglio 2020) e la sua approvazione (in data 29 luglio 2020), risultano effettuate in data successiva all'approvazione del bilancio di esercizio 2019 dell'Azienda, (Deliberazione del Direttore generale n. 399 del 29.5.2020).

**2.** Tanto considerato, il magistrato istruttore riteneva di sottoporre il conto e le irregolarità riscontrate alla valutazione del Collegio.

**3.** Con memoria difensiva depositata in data 27 luglio 2026, l'agente contabile, a mezzo dell'avv. Di Carlo, chiedeva di accertare la regolarità del conto e disporre il discarico, e comunque di accertare la non imputabilità delle irregolarità riscontrate, chiedendo, in via ulteriormente subordinata, un supplemento di istruttoria ove ritenuto necessario.

Evidenziato, infatti, che secondo le previsioni contrattuali, l'attività di

Plurima si collocava in una fase successiva all'acquisto dei beni, integralmente gestito e governato dall'Amministrazione, e si svolgeva sulla base delle richieste provenienti dalle strutture aziendali, senza alcun margine di autonomia nella determinazione dei fabbisogni in entrata o in uscita, l'agente ribadiva la regolarità formale e sostanziale della gestione.

Nel dettaglio, venendo alla prima irregolarità riscontrata dal magistrato relatore del conto quanto alle modalità di compilazione del modello 24, la difesa dell'agente rappresentava che le istruzioni operative fornite alla società espressamente prevedevano che "*Devono essere inserite solo le quantità e non i valori e tale prospetto dovrà quadrare con la stampa delle rimanenze di magazzino al 31.12*".

Inoltre, rilevava che il valore economico deve essere elaborato dalla struttura competente dell'Amministrazione e che lo stesso viene successivamente comunicato all'agente contabile con la conseguenza che l'indicazione di tale dato nel conto del consegnatario dei beni di consumo assume carattere meramente ricognitivo; l'agente contabile non concorre in alcun modo alla formazione del valore, ma si limita a trascrivere un dato integralmente determinato dall'Ente, di guisa che la rappresentazione della gestione mediante le sole quantità appare maggiormente coerente con la funzione svolta dal consegnatario dei beni di consumo, rimanendo la valorizzazione economica relativa alla contabilità patrimoniale dell'Amministrazione.

In definitiva, l'agente riteneva non a sé riferibile l'irregolarità riscontrata in quanto: (i) ha compilato il modello corretto per la categoria di beni individuata dall'Amministrazione, (ii) ha seguito istruzioni che imponevano la sola esposizione quantitativa e soprattutto (iii) non disponeva degli

elementi necessari per la determinazione autonoma dei valori economici delle rimanenze.

Quanto, infine, alla sfasatura temporale della sottoscrizione, della parifica e dell'approvazione del conto rispetto all'approvazione del bilancio e al mancato deposito della relazione ex art.139 c.g.c., l'agente rimarcava che si tratta di adempimenti interamente riferibili all'Amministrazione, i quali non sono idonei a impedire il discarico dell'agente a fronte della regolarità sostanziale della gestione, risultata essere priva di ammanchi.

**4.** Con memoria del 23 luglio 2026 l'Azienda Ospedaliera, chiedeva che il conto venisse dichiarato regolare e specificava quanto segue:

**a)** con riferimento al mancato deposito della relazione dell'organo di controllo interno, fino all'anno 2022, la prassi seguita dall'Azienda, in conformità alle istruzioni operative allora vigenti, non prevedeva la predisposizione di una relazione autonoma, ritenendosi che le attestazioni richieste dall'art.139, comma 2, c.g.c., fossero già contenute nell'ambito degli atti del procedimento di approvazione del conto giudiziale. Peraltro, su indicazione della stessa Corte di conti, a partire dall'anno 2022, nuove istruzioni operative hanno previsto per il futuro il deposito della relazione secondo modello predisposto dall'Azienda Zero (incaricata per legge regionale di formulare indirizzi alle Aziende ULSS e agli altri enti del Servizio sanitario regionale);

**b)** con riferimento alla parifica ed approvazione del Conto giudiziale in data successiva all'adozione del bilancio di esercizio 2019, tale profilo riveste natura meramente formale, considerato il contesto emergenziale del 2020 e comunque la cronica carenza di personale, dal momento che le valutazioni

propedeutiche all'approvazione del conto erano comunque avvenute in epoca antecedente alla chiusura del bilancio;

**c)** con riferimento all'indicazione della consistenza di magazzino solo in quantità, senza indicazione del valore, tale modalità di redazione non discendeva da una scelta discrezionale dell'Azienda, bensì costituiva puntuale applicazione delle indicazioni fornite da Regione Veneto, recepite con Deliberazione del Direttore Generale n. 1134 del 24/12/2019.

**5.** All'udienza odierna l'agente contabile e le rappresentanti dell'Amministrazione insistevano nelle deduzioni e conclusioni formulate; il Pubblico Ministero concludeva per la dichiarazione di irregolarità del conto e la non ammissione a discarico dell'agente contabile.

CONSIDERATO IN DIRITTO

**6.** In via preliminare, il Collegio ritiene opportuno operare una breve premessa circa la natura del giudizio di conto.

Con sentenza n. 59/2024, la Corte costituzionale ha affermato che tale giudizio si configura essenzialmente "*come una procedura giudiziale a carattere necessario, volta a verificare se chi ha avuto maneggio di denaro pubblico e ha avuto in carico risorse finanziarie provenienti da bilanci pubblici è in grado di rendere conto del modo legale in cui lo ha speso, e non risulta gravato da obbligazioni di restituzione*".

Secondo quanto previsto dall'art. 140, co. 3, c.g.c. ("Il deposito del conto costituisce l'agente dell'amministrazione in giudizio"), infatti, il giudizio nei confronti dell'agente contabile - automaticamente incardinato con il deposito del conto - è finalizzato allo scrutinio di legittimità della gestione dell'agente, attraverso il controllo giudiziale del conto consuntivo dallo

stesso predisposto e preventivamente sottoposto alle verifiche poste in essere dagli organi dell'amministrazione, nell'ambito dell'autonomo e distinto procedimento di parificazione (art. 138 c.g.c.).

Con specifico riferimento al consegnatario di beni mobili, poi, è stato uniformemente considerato dalla giurisprudenza che tale agente contabile "*non assume un mero obbligo di vigilanza sui beni a lui affidati e sul loro corretto utilizzo da parte di coloro ai quali questi vengono assegnati, né deve limitarsi a rendicontare tale gestione alla propria Amministrazione. In quanto agente consegnatario, egli assume, per legge, un pregnante obbligo di custodia, implicante, l'obbligo della resa del conto giudiziale ai sensi dell'art. 519, c. 3, del d.P.R. 90/2010, al fine di dimostrare, con tale documento contabile: a) il debito per il materiale esistente all'inizio dell'esercizio e della gestione; b) il materiale avuto in consegna nel corso dell'esercizio o della gestione, descritto negli ordini di carico; c) il materiale distribuito, somministrato o altrimenti consegnato, descritto negli ordini di scarico; d) il materiale rimasto al termine dell'esercizio o della gestione* ..." (in tal senso, ex multis, Sez. Veneto, sent. n. 131/2024).

**7.** Gli artt. 32, 33 e 194 del R.D. n. 827/1924, prevedono che il consegnatario con debito di custodia renda il conto della gestione, dando conto del "*debito dei beni mobili avuti in consegna non solo secondo la specie, qualità e categoria di ciascuno, ma anche secondo il valore risultante dagli inventari. In caso di deficienza o di mancata giustificazione, il consegnatario è responsabile dell'oggetto in natura, o del prezzo corrente del medesimo*".

L'art. 626 del R.D. n. 827/1924, poi, specifica che il conto giudiziale dei contabili di materie deve dimostrare: "*a) il debito per le materie e gli oggetti*

*esistenti al principio dell'esercizio o della gestione; b) gli oggetti e le materie avuti in consegna nel corso dell'esercizio e della gestione; c) il credito per gli oggetti e le materie distribuite, somministrate o altrimenti esitate; d) le materie e gli oggetti che sono rimasti esistenti al termine dell'esercizio o della gestione. Il debito e il credito anzidetti devono essere dimostrati nei conti distintamente non solo secondo la specie, la qualità e le categorie in cui le materie e gli oggetti sono classificati, ma anche secondo le nomenclature stabilite dall'amministrazione, e secondo il valore risultante dagli inventari o dalle tariffe generali adottate per taluni servizi*".

Le richiamate disposizioni sono espressione di un principio di carattere generale che trova riscontro anche nell'art. 23, comma 2, del d.P.R. n. 254/2002, il quale, in relazione alla resa del conto giudiziale del consegnatario per debito di custodia, disciplina il contenuto del conto, prevedendo che riporti "*il carico: beni e materiali esistenti all'inizio dell'esercizio della gestione e quelli avuti in consegna nel corso dell'esercizio, secondo la specie, qualità e categoria di esso, nonché il valore risultante dagli inventari; lo scarico: beni e materiali distribuiti, somministrati o altrimenti esitati, con la evidenziazione delle eventuali perdite; le rimanenze: beni e materiali ancora esistenti al termine dell'esercizio o della gestione*".

**8.** In forza della normativa sopra richiamata, dunque, il conto giudiziale del consegnatario di beni a materia deve presentare non soltanto le quantità dei beni in consegna, desumibili dall'inventario, ma anche i relativi valori, risultanti dall'inventario stesso o dalle tariffe in uso, dovendo, in particolare, indicare: a) "*il debito per materia all'inizio dell'esercizio*", ovvero la

consistenza al 1° gennaio di tali beni (con indicazione di quantità e valore); b) il "*carico*", ovvero i beni avuti in consegna nel corso dell'esercizio (con data del carico, quantità e valore); c) lo "scarico"; ovvero i beni distribuiti, somministrati o altrimenti esitati nel corso dell'esercizio (con data di scarico, quantità e valore); d) la consistenza al 31 dicembre di tali beni (con indicazione di quantità e valore).

**9.** Tanto premesso, considerato che, come detto, la finalità del conto non è certo quella di valutare la condotta dell'agente contabile e la sua eventuale addebitabilità, bensì, oggettivamente, quella di riscontrare la regolarità del conto e della gestione rispetto ai modelli legali come specificati da parte del legislatore, assume valenza assolutamente recessiva, rispetto a tale valutazione, la circostanza, pure evidenziata da parte dell'agente contabile e dall'Amministrazione, che le istruzioni operative fornite da Azienda Zero - di fatto discostandosi rispetto a quanto richiesto dalla legge - avessero indicato la sufficienza dell'indicazione nel conto giudiziale dei beni in termini di quantità e non di valore, di fatto rimettendo le attività di verifica del valore dei beni giacenti in magazzino allo strumento del bilancio.

Giova, infatti, nuovamente ribadire la sostanziale differenza della finalità cui assolve il conto giudiziale (mera verifica della regolarità della gestione dell'agente e assenza di ammanchi), rispetto a quelle di verifica patrimoniale complessiva e autorizzativa delle successive gestioni del bilancio di esercizio, senza che sia consentito, in violazione delle regole di legge sopra ricordate, confondere le due funzioni ai fini del controllo dell'attività dell'agente contabile, rimettendo in via di fatto alla Corte dei conti di sopperire alle carenze formali e sostanziali del conto (e di sostituirsi

all’agente contabile) nella completa rappresentazione dei fatti di gestione, attraverso l’estrapolazione degli elementi informativi mancanti da separati e parziali prospetti contabili (che avrebbero dovuto, invece e necessariamente, essere trasmessi alla Corte dei conti).

**10.** In conclusione, il Collegio condivide quanto evidenziato dal magistrato istruttore del conto in relazione all’inidoneità del conto a rappresentare compiutamente la gestione del consegnatario di beni, in violazione delle norme di legge sopra richiamate.

**11.** Risultano invece superabili gli altri profili di irregolarità riscontrati dalla relazione introduttiva:

**a)** quanto all’approvazione del bilancio di esercizio in momento antecedente di circa due mesi rispetto all’approvazione del conto e alla sua parificazione - per quanto relativa ad una prassi non condivisibile in ordine alla tempistica relativa all’approvazione del conto giudiziale – la stessa ben può essere ricondotta a ritardi di carattere burocratico in un momento del tutto particolare come quello dell’emergenza pandemica dell’anno 2020.

Considerato, infatti, che si tratta di un lasso temporale contenuto, di circa due mesi, in pieno periodo emergenziale, lo stesso non consente di concludere che le valutazioni propedeutiche all’approvazione del conto non fossero comunque avvenute in epoca antecedente alla chiusura del bilancio, come eccepito tanto dall’agente contabile che dall’Amministrazione, confinando l’irregolarità riscontrata in sede istruttoria ad un profilo meramente formale;

**b.** in merito alla mancata trasmissione della relazione dell’organo interno sulla gestione, prevista e disciplinata dall’art. 139, comma 2 c.g.c. si tratta di

irregolarità non riferibile all'agente contabile, ma all'Amministrazione, (sul punto, si veda *ex multis*, Corte dei conti Sezione Veneto, sentenza n. 198/2024), la quale avrebbe dovuto provvedere a farsi carico della sua predisposizione e dell'invio alla Sezione giurisdizionale, trattandosi di adempimento obbligatorio, prescritto dalla normativa in vigore, cui non può sopperirsi attraverso ulteriori o diverse attività di verifica, previste ad altro fine dalla legge.

**12.** Relativamente alle spese di giudizio, in considerazione della natura del procedimento e dell'assenza di ammanchi, non è luogo a provvedere sulle stesse.

**P.Q.M.**

la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Veneto, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al **n. 32820** del registro di Segreteria, dichiara irregolare il conto **n. 70073** depositato in data 15 marzo 2021 da PLURIMA s.p.a, e non ammette a discarico l'agente.

Nulla per le spese.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del 16 settembre 2026.

Il Giudice relatore — Il Presidente

Roberto Angioni — Marta Tonolo

*(firmato digitalmente)* — *(firmato digitalmente)*

Depositata in Segreteria, il 22/09/2026

Il Funzionario preposto

*(firmato digitalmente)*

Nadia Tonolo